

Proposta di regolamento del Consiglio che sospende temporaneamente i dazi doganali applicabili su talune armi e attrezzature di uso militare

COM(88) 502 def.

(Presentata dalla Commissione il 29 settembre 1988)

(88/C 265/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che nell'atto unico europeo, le alte parti contraenti hanno espresso la loro determinazione di conservare le condizioni tecnologiche e industriali necessarie alla loro sicurezza e di adoperarsi a tal fine, sia sul piano nazionale che — qualora sia opportuno — sul piano delle istituzioni e organi competenti;

considerando che la Comunità si basa su un'unione doganale che richiede l'applicazione di una tariffa doganale comune nelle relazioni con i paesi terzi;

considerando che la tariffa doganale comune è destinata a fornire ai produttori comunitari una base equa per la concorrenza tra di loro e con i fornitori stranieri e che è indispensabile che tale tariffa venga applicata a tutte le importazioni di merci dai paesi terzi, a meno che normative comunitarie specifiche non dispongano diversamente;

considerando che è nell'interesse della difesa della Comunità nel suo insieme che gli Stati membri siano in grado di dotare le proprie forze armate delle armi e delle attrezzature militari più adeguate e tecnologicamente più progredite e che i produttori comunitari dovrebbero poter soddisfare la maggior parte di tale fabbisogno; che è compatibile con gli interessi della Comunità che alcune di tali armi e attrezzature possano essere importate in esenzione da dazio;

considerando che è opportuno sospendere l'imposizione dei dazi all'importazione su tali armi e attrezzature e che, a tal fine, si deve stabilire un elenco comune di sospensioni tariffarie per armi e attrezzature militari;

considerando che per l'attuazione del mercato unico sono necessarie disposizioni uniformi;

considerando che è necessario stabilire condizioni per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi;

considerando che una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro alle cui forze armate sono destinate le armi o attrezzature militari costituirebbe un'adeguata garanzia del fatto che tali condizioni siano soddisfatte; che la dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato;

considerando che è opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati;

considerato che è necessario che gli Stati membri forniscano, tenendo debitamente conto delle esigenze della sicurezza militare, informazioni sull'importo dei dazi all'importazione non riscossi in seguito all'applicazione del presente regolamento;

considerando che è necessario stabilire modalità per l'applicazione del presente regolamento;

considerando che è opportuno che la Commissione rediga, dopo il periodo iniziale, una relazione sull'attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione dei dazi all'importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate da paesi terzi.
2. Le importazioni di armi e attrezzature militari non comprese nel presente regolamento restano soggette ai relativi dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi alle importazioni delle merci elencate all'allegato 1 sono sospesi al tasso dello 0 %.
2. I suddetti dazi sono sospesi al tasso dello 0 % anche per:
 - a) le parti, componenti o sottounità importate per essere incorporate o adattate alle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato 1 o per la riparazione, rimessa a nuovo o manutenzione di tali merci;
 - b) le merci importate per essere utilizzate nella fabbricazione e nel collaudo delle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato 1.

Articolo 3

1. Alla loro entrata per l'immissione in libera pratica, le merci per le quali viene chiesto il beneficio della sospensione dei dazi a norma dell'articolo 2 sono accompagnate da un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro alle cui forze armate sono destinate. Il certificato deve essere conforme al modello figurante all'allegato 2 e va presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione unitamente alle merci a cui si riferisce.

2. L'autorità competente per il rilascio del certificato notifica alle autorità doganali dello Stato membro ogni passaggio delle merci dall'uso militare all'uso civile.

3. Nel caso di un tale passaggio, l'autorità competente paga i dazi all'importazione relativi alle merci in questione.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro indica alla Commissione l'autorità competente per il rilascio del certificato di cui all'articolo 3 ed invia un esemplare del timbro da essa usato. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali di tutti gli Stati membri.

2. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

3. Se l'entrata delle merci per l'immissione in libera pratica avviene in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato il certificato, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione ne inviano una copia all'amministrazione doganale dello Stato membro la cui autorità competente ha rilasciato il certificato stesso.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione del presente regolamento.

2. Essi trasmettono inoltre alla Commissione, entro tre mesi dalla fine di ogni anno civile, i dati indicanti l'importo totale dei dazi all'importazione non riscossi, relativi alle merci importate a norma del presente regolamento. Tali informazioni vanno fornite in modo da non pregiudicare il segreto militare.

Articolo 6

Entro il 31 dicembre 1991, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni di cui all'articolo 5, una relazione sull'attuazione del presente regolamento e le proposte che essa riterrà adeguate per il periodo successivo alla scadenza della validità del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

ELENCO DI ARMI E ATTREZZATURE MILITARI PER LE QUALI SONO SOSPESI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Codice NC	Designazione delle merci
ex 8710 00 00	Carri da combattimento e autoblindo
8802 11 90	Elicotteri, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
8802 12 90	Elicotteri, di peso a vuoto superiore a 2 000 kg
8802 20 90	Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2000 kg
8802 30 90	Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg
8802 40 90	Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto superiore a 15 000 kg
ex 9306 90 10	Bombe, granate, siluri, mine, missili

ALLEGATO II

CERTIFICATO RILASCIATO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMUNITÀ EUROPEE

1. Esportatore (nome completo e indirizzo, ivi compreso il paese)	CERTIFICATO PER ATTREZZATURE AD USO MILITARE N. _____ ORIGINALE						
2. Importatore (nome completo e indirizzo, ivi compreso lo Stato membro)							
4. Consegnatario (nome completo e indirizzo ivi compreso lo Stato membro)	3. AUTORITÀ EMITTENTE (prestampato)						
NOTE A. L'originale e una copia di questo certificato devono essere presentati al momento dell'entrata in libera circolazione della merce. B. L'ufficio doganale deve conservare la copia di questo certificato, autenticare l'originale e rinviarlo all'autorità emittente.							
5. Marca e numero di fabbricazione — Numero e tipo di colli — Descrizione della merce			6. Codice della merce				
			7. Quantità ⁽¹⁾				
5. Marca e numero di fabbricazione — Numero e tipo di colli — Descrizione della merce			6. Codice della merce				
			7. Quantità ⁽¹⁾				
5. Marca e numero di fabbricazione — Numero e tipo di colli — Descrizione della merce			6. Codice della merce				
			7. Quantità ⁽¹⁾				
5. Marca e numero di fabbricazione — Numero e tipo di colli — Descrizione della merce			6. Codice della merce				
			7. Quantità ⁽¹⁾				
8. VISTO DOGANALE: Numero e data d'entrata in libera circolazione: Nome del posto di dogana: Luogo e data: Firma del funzionario doganale: Timbro:			9. Scadenza giorno di validità		Giorno	Mese	Anno
			10. Questo documento certifica che le merci sopradescritte sono a uso esclusivo delle forze armate di (Stato membro). Luogo e data: Firma della persona autorizzata: Timbro:				

⁽¹⁾ Quantità totale (kg) o numero degli articoli.